

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

38122 TRENTO - Via del Maso Smalz 3

Azienda Speciale Consorziale

COPIA

Verbale di deliberazione N. 41 della Commissione amministratrice

OGGETTO: PRESA D'ATTO VARIAZIONI IN SEDE DI ASSESTAMENTO GENERALE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

L'anno 2020, addì 23 del mese di settembre alle ore 18:00, nella sede dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte a Trento in via del Maso Smalz n. 3, a seguito di regolare avviso recapitato a termine di legge, si è riunita la Commissione amministratrice con l'intervento dei signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	Baldi Giancarlo	Presidente	Presente
2	Agostini Romeo	Vice Presidente	Presente
3	Berloffa Daniele	Consigliere	Presente
4	Broll Ivan	Consigliere	Presente
5	Genetin Paolo	Consigliere	Presente
6	Lorenz Giorgia	Consigliere	Assente
7	Nardelli Sandro	Consigliere	Presente

Assiste il Direttore dell'Azienda dott. Maurizio Fraizingher con funzioni di Segretario.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione amministratrice a deliberare sull'oggetto suindicato.

La Commissione amministratrice

premesso che dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali e dei loro Enti ed Organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli Enti locali trentini e i loro Enti e Organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo Decreto;

premesso che la stessa L.p. 18/2015, all'art. 49, comma 2 individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali;

rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";

richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli Enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giungo 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione n. 8 di data 20.12.2019 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del bilancio di previsione esercizi finanziari 2020-2021-2022;

vista la deliberazione n. 70 di data 30.12.2019 della Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2020-2021-2022;

preso atto che l'art. 193, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. dispone che, almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'Organo consiliare provvede con deliberazione a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

visto l'art. 175, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. il quale prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

richiamato il D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110);

richiamato il Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25);

atteso che l'art. 106, comma 3-bis, del predetto Decreto Legge stabilisce che "In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantita' delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre», la parola: «contestuale» e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 31 gennaio 2021».

vista la Faq n. 41 della Commissione Arconet, pubblicata sul sito della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle Finanze, che precisa che "di norma l'assestamento di bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del bilancio al fine di garantire gli equilibri. A seguito del rinvio al 30 settembre 2020 delle verifiche sugli equilibri, la funzione dell'assestamento del bilancio di previsione può essere limitata all'adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto approvato entro il 30 giugno 2020, quali l'utilizzo dell'avanzo o l'applicazione del disavanzo di amministrazione. In ogni caso, l'adempimento dell'assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022";

atteso che da ultimo l'art. 54 del DL 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) ha modificato l'art. 107 comma 2 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), prevedendo il nuovo termine del 30 novembre 2020, in luogo del 30 settembre 2020, per l'adozione della delibera di Consiglio Comunale di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevista dall'art. 193 comma 2 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) nel termine ordinario del 31 luglio, motivando la proroga con le condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali;

richiamata la deliberazione n. 2 di data 30.06.2020 con la quale l'Assemblea dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte ha approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2019 che si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari ad Euro 2.311.927,31, dando atto che nell'allegato alla stessa deliberazione sono state individuate le quote accantonate, destinate e

vincolate, nonché l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

precisato che si è proceduto ad una verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita; rilevato che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'articolo 194 del D.lgs 267/2000;

precisato che è stata effettuata una verifica generale degli equilibri finanziari con particolare riferimento all'andamento:

- del rispetto del pareggio di bilancio nella gestione di competenza;
- della gestione dei residui;
- della gestione di cassa;

precisato che è stata effettuata una verifica del fondo crediti di dubbia esigibilità prendendo atto della relativa congruità e della non necessità di variazioni in sede di assestamento;

verificata la necessità di adeguare gli stanziamenti del Fondo di Riserva e del Fondo di Riserva di cassa anche in relazione alle possibili spese impreviste legate al periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19;

atteso che dalla verifica generale delle entrate previste nel bilancio di previsione finanziario anno 2020 è emersa la necessità di rivedere al ribasso gli importi dei proventi derivanti dalla gestione della Baita Malghet e dell'immobile Fontana dei Gai a Povo, chiusi a seguito delle disposizioni emesse per far fronte al periodo di emergenza, e contemporaneamente al rialzo gli importi previsti per l'affitto di terreni e la concessione di prati per lo sfalcio ed in particolare per la vendita di legname che mostrano un andamento più favorevole rispetto alle previsioni;

considerato inoltre che in data 07.09.2020 il Comune di Trento ha comunicato la riduzione del secondo acconto del contributo per il "Progetto per il miglioramento e la valorizzazione delle risorse paesaggistiche collinari e montane della città di Trento – anno 2020", intervento 19, iniziato in ritardo rispetto al previsto a causa dell'emergenza sanitaria, e che pertanto deve essere rivisto al ribasso l'importo del contributo totale e conseguentemente anche le previsioni di spesa per gli stipendi del personale, prevedendo in entrata sull'anno 2021 l'importo del saldo del contributo, al momento non variato, ed aumentando per pari importo le dotazioni di capitoli di spesa corrente per i quali si prevede un aumento della spesa anche per le conseguenze della sospensione di molte attività sul territorio nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria;

atteso che dalla verifica generale delle spese previste nel bilancio di previsione finanziario 2020 è emersa la necessità di aumentare la dotazione di alcuni capitoli di spesa corrente, con moderati rialzi, a causa dei problemi derivanti dalla maggior spesa conseguente all'emergenza sanitaria, riducendo in parte la previsione di spesa su alcuni capitoli in conseguenza della riduzione del personale dipendente;

dato atto inoltre che è stato necessario procedere ad applicare alla sezione corrente di bilancio la quota dell'avanzo di amministrazione accantonato per euro 17.000,00 per far fronte al pagamento del tfr di un dipendente cessato dal servizio in corso d'anno prima della maturazione del diritto a pensione;

rilevato inoltre che nel 2020, sulla parte straordinaria, è stata applicata una quota dell'avanzo di amministrazione disponibile per un importo di euro 185.000,00;

atteso che le previsioni assunte con la variazione di assestamento in oggetto si basano sugli elementi conoscitivi, soprattutto in relazione all'emergenza sanitaria da COVID – 19, al momento noti, per cui le stesse potrebbero essere condizionate dall'evolversi della situazione;

richiamata la deliberazione n. 7 di data 17.09.2020 con la quale l'Assemblea dell'Azienda forestale ha deciso, tra l'altro, di:

 dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m., dei risultati della verifica del permanere degli equilibri finanziari nei termini del rispetto del pareggio di bilancio nella gestione di competenza e di cassa e della non necessità di adottare misure di riequilibrio, come posto in evidenza nel prospetto allegato 1 e allegato 2,

- parte integrante e sostanziale della deliberazione:
- 2. prendere atto che dalla gestione dei residui e dei flussi di cassa non si rilevano situazioni tali che possano compromettere gli equilibri del bilancio, come posto in evidenza dai prospetti allegati 3 e 4 parte integrante e sostanziale della deliberazione;
- 3. procedere alle variazioni conseguenti a quanto indicato in premessa;
- 4. dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'articolo 194 del D.lgs 267/2000;
- 5. rinviare ad eventuali e puntuali successivi provvedimenti di variazione di bilancio la necessità di fronteggiare diverse e/o maggiori spese o minori entrate, che si dovessero affrontare;
- 6. demandare a successivi provvedimenti della Commissione Amministratrice la presa d'atto delle modifiche al Piano Esecutivo di Gestione;

richiamata la L.P. 09/12/2015 n. 18, che in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 10 della L.R. 03/08/2015 n. 22, dispone che gli Enti locali trentini e loro organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m., nonché relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

premesso che la medesima L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del D.Lgs n. 267/2000 e s.m. che si applicano agli Enti locali;

rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della L.P. richiamata al paragrafo precedente prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel D.Lgs 267/2000 e s.m. non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale;

richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli Enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

visti:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.;
- il C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n.2 modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6;
- la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009 n. 42);
- gli indirizzi e gli obiettivi ai quali deve essere conformata la conduzione dei beni silvopastorali affidati in gestione dal Comune di Trento e dall'A.S.U.C. di Sopramonte, definiti con deliberazione n. 10 di data 13/11/2002 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte;
- il testo coordinato dello Statuto dell' Azienda forestale Trento-Sopramonte, con le modifiche apportate dalle deliberazioni del Consiglio del Comune di Trento n. 158 di data 9/12/2003 e del Comitato A.S.U.C. di Sopramonte n. 16 di data 15/12/2003;
- il Regolamento di contabilità dell' Azienda forestale Trento-Sopramonte, approvato con deliberazione della Commissione amministratrice n. 10 di data 24 febbraio 2005 e s.m. e i., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

visti i favorevoli pareri tecnico-amministrativo e di regolarita' contabile, espressi rispettivamente da parte del dott. Maurizio Fraizingher, Direttore dell'Azienda forestale, e da parte

del dott. Alberto Pasquale, Funzionario Amministrativo, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

ad unanimità dei voti espressi ed accertati nelle forme di legge;

delibera

- di prendere atto, in base a quanto esposto in premessa, dei risultati della verifica del permanere degli equilibri finanziari e delle variazioni in sede di assestamento generale così come approvate dall'Assemblea dell'Azienda forestale con deliberazione n. 7 del 17.09.2020;
- di prendere atto in particolare dell'applicazione dell'avanzo libero per la realizzazione di interventi di parte straordinaria per un importo complessivo di euro 185.000,00 per gli adempimenti di competenza;
- 3. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Commissione amministratrice, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, quinto comma del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m.;
 - b) ricorso al T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell' art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO ANZIANO F.to Paolo Genetin IL PRESIDENTE F.to Giancarlo Baldi IL SEGRETARIO F.to Maurizio Fraizingher

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183, quarto comma del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int. ed è immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO F.to Maurizio Fraizingher

REFERTO DI PUBBLICAZIONE Art. 183, primo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente Verbale viene pubblicata il giorno 24/09/2020 all'Albo dell'Azienda, ove rimarrà esposta per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO F.to Maurizio Fraizingher

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` Art. 183, terzo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo aziendale, senza riportare entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Trento lì,

IL SEGRETARIO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Trento, lì

IL DIRETTORE Maurizio Fraizingher